

**STATUTO**  
**Dell'Associazione "A.I.A.S Bologna-Ente del Terzo Settore" in breve A.I.A.S Bologna-ETS**

\*\*\*

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata **"A.I.A.S Bologna-Ente del Terzo Settore"** più in breve A.I.A.S Bologna-ETS con sede legale nel Comune di **Bologna**. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa, dotata di personalità giuridica, sorta dal 1962, agisce nello spirito del volontariato; non ha scopi di lucro, è aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere il diritto delle persone con disabilità, alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione, alla partecipazione e inclusione sociale.

L'Associazione fa proprie ed accetta integralmente le finalità stabilite dallo Statuto di A.I.A.S. Nazionale E T S con sede in Roma, alla quale aderisce.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione si è costituita per svolgere, a favore delle persone con disabilità e difficoltà funzionali, ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica ed al sostegno morale, psicologico e formativo dei familiari e di chiunque si occupi dei loro problemi. Ha come scopo quello di proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone con disabilità, quello di promuovere il rispetto per la loro dignità, così come stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Per fare ciò l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, nella realizzazione dei suddetti scopi e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione svolge, senza scopo di lucro ed ispirandosi a criteri esclusivamente solidaristici, attività di assistenza sociale e socio sanitaria, socio educativa e sanitaria, a favore delle persone disabili e delle loro famiglie e si impegna altresì nella promozione di attività culturali, informative, formative, artistiche e di documentazione, per lo sviluppo della cultura, dell'inclusione e della solidarietà.

L'associazione potrà inoltre:

- 1) sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità; istituire centri di orientamento e formazione professionale e servizi necessari alla completa abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, centri ausili e di ricerca, sportelli per l'intercettazione di bisogni sociali di supporto;
- 2) istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N., a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;
- 3) attivare e gestire servizi di trasporto per persone con disabilità e/o con difficoltà sociali;

- 4) promuovere e/o curare direttamente la formazione e l'aggiornamento dei docenti finalizzata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni con disabilità, nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire, anche in convenzione, corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o della Ricerca Scientifica o da altri enti e promuovere attività di formazione e certificazione delle competenze di personale socio-sanitario e di volontari;
- 5) promuovere l'utilizzo lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie assistive e per le autonomie hardware e software al fine di consentire l'utilizzo di presidi e ausili alle persone con disabilità nella massima autonomia e sicurezza;
- 6) supportare le famiglie nella redazione dei progetti di vita dei loro congiunti con disabilità;
- 7) organizzazione e gestione di attività di contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e altre forme di violenza e negazione dei diritti nei confronti delle donne con disabilità.
- 8) Sviluppare e gestire attività progettuali con o per enti o organismi pubblici e privati locali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n.117 e relativi decreti attuativi.

### ***Art. 3 - Risorse economiche***

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti dell'art.7 del DLgs. 3.7.2017 n.117 e relativi decreti attuativi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

### ***Art. 4 - Membri dell'Associazione***

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di genere, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e l'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

### ***Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci***

L'ammissione all'Associazione di un nuovo associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, contenente:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/pec.

- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

#### **Art. 6 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per morosità a seguito del mancato versamento della quota associativa entro il 31/12 di ogni anno;
- per esclusione;
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

#### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 9 - L'Assemblea**

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni, validamente assunte dall'assemblea, obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ma può essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire:

- al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dirigere lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni;
- al Segretario nominato, di seguire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione;
- ai Soci intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, con avviso scritto, oppure per posta elettronica o con altro mezzo telematico, almeno quindici giorni prima della data della riunione all'indirizzo risultante dal libro degli associati e ai membri dell'organo di controllo o di revisione dei conti, se nominati.

E' fatto obbligo a tutti gli associati di comunicare tempestivamente all'associazione eventuali variazioni di residenza, ai fini di provvedere all'aggiornamento del libro degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

#### **Art. 11 – Quorum costitutivi**

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati.

#### **Art. 12 – Quorum deliberativi**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

#### **Art. 13 – Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato al controllo o alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- elegge i delegati che partecipano all'Assemblea Nazionale, il cui numero è determinato dal Consiglio Nazionale.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione del successivo articolo 21.

#### **Art. 14 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. Tra i membri del Consiglio direttivo deve essere presente almeno una persona con disabilità ed un familiare di persona con disabilità. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- predisporre bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- determina e definisce il trattamento economico normativo del personale nonché l'organizzazione degli uffici;
- predisporre il programma di lavoro delle attività per il nuovo anno sociale che sottopone all'assemblea;

- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

#### **Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta, da inviare anche per posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, che viene svolta di norma presso la sede dell'associazione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se tutti i consiglieri sono presenti. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma anche mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione.

La modalità prescelta deve consentire:

- al Presidente di verificare la regolare costituzione della riunione, accertare l'identità dei partecipanti, dirigere e gestire lo svolgimento della riunione;
- ai consiglieri di interagire ed esprimere il voto ai fini della verbalizzazione.

In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogniqualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti o l'organo di controllo, quando nominato, ne facciano richiesta. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'organo di controllo, ove nominato.

Al Consiglio può partecipare, con funzioni consultive, l'organo di Revisione quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria ed amministrativa. Il Consiglio può avvalersi della competenza di consulenti ed esperti per la risoluzione di specifiche problematiche, i quali partecipano alle riunioni con funzioni puramente consultive.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 18 - Organo di Controllo**

L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, la revisione legale dei conti.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo collegiale elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

#### ***Art. 19 Revisione Legale dei Conti***

L'organo di revisione legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117. L'organo di revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di revisione. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, almeno un componente di tale organo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### ***Art. 20 Libri sociali obbligatori***

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto e di eventuali altri organi associativi.
- il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

#### ***Art. 21 - Scioglimento***

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

#### ***Art. 22 - Rinvio***

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Copia su supporto informatico conforme all'originale con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Bologna, 29 gennaio 2026

Firmato digitalmente: Alberto Lombardo Notaio